

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni **Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni**

Art. 555 Riduzione delle donazioni

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento .